



POLICY ANTIRICICLAGGIO

(Ediz. luglio 2011)

INDICE

1 – OBIETTIVI	4
1.1 – Obiettivi	4
1.2 – Generalità	4
1.3 – Aspetti giuridici	5
1.4 – Intermediari finanziari	6
1.5 – Responsabilità amministrativa Ex D.Lgs. 231/2001	8
1.6 – Glossario dei principali termini utilizzati	8
2 – OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	9
2.1 – ASPETTI NORMATIVI	9
2.1.1 - Generalità	9
2.1.2 - Obblighi di adeguata verifica	9
2.1.2.1 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (art. 19)	11
2.1.2.2 - Approccio basato sul rischio (art. 20)	11
2.1.2.3 - Obblighi del cliente (artt. 18 e 21)	11
2.1.2.4 - Modalità (art. 22)	12
2.1.2.5 - Obbligo di astensione (artt. 23 e 41, comma 5) e di sospensione (art. 6 comma 7 lett. c)	12
2.1.3 - Obblighi di semplificata verifica (art. 25)	12
2.1.4 - Obblighi rafforzati di adeguata verifica (art. 28)	13
2.1.4.1 - Generalità	13
2.1.4.2 - Persone Politicamente esposte non residenti (PEP)	13
2.2 – ADEMPIMENTI OPERATIVI	14
2.2.1 - Generalità	14
2.2.2 – Processo operativo di adeguata verifica	14
2.2.2.1 – Apertura di un rapporto continuativo o esecuzione di operazione occasionale	14
2.2.2.2 – Raccolta della dichiarazione ex art. 21	14
2.2.3 – Espletamento degli obblighi di rafforzata verifica	15
2.2.4 - Tipologie particolari di clientela/controparte	15
2.2.4.1 - Corrispondenti di Stati comunitari o di Paesi "white list"	15
2.2.4.2 – Società quotate	16
2.2.4.3 – Soggetti non residenti	16
2.2.5 – Richieste di adeguata verifica	16
3 – LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE	16
3.1 – ASPETTI NORMATIVI	16
3.1.1 - Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore	17
3.1.2 - Titoli all'ordine	17
3.1.3 - Titoli al portatore	18
3.1.4 - Comunicazione delle infrazioni	18
3.2 – ADEMPIMENTI OPERATIVI	18
3.2.1 - Acquisizione dei dati identificativi	18
3.2.2 – Versamento effettuato presso gli uffici della SGR	19
3.2.3 – Versamento ricevuto a mezzo posta o corriere	19
4 – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	19
4.1 – ASPETTI NORMATIVI – D.Lgs. 231/2007 e Provvedimento di Banca d'Italia adottato con Delibera n. 895/2009	19
4.1.1 - Obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni, Archivio Unico Informatico e dati aggregati	19
4.1.1.1 - Generalità	19
4.1.1.2 – Tipologie di registrazioni in AUI	19
4.1.1.3 – L'Archivio Unico Informatico - AUI	21
4.1.2 - Obblighi di registrazione dei rapporti continuativi	21
4.1.2.1 – Generalità	21
I soggetti tenuti agli obblighi individuati dal D.Lgs. 231/2007 devono osservare gli obblighi di adeguata verifica, tra l'altro, quando instaurano un "rapporto continuativo".	21
4.1.2.2 - Rapporti accesi da persone fisiche	23
4.1.2.3 - Rapporti accesi da soggetti diversi da persone fisiche	23
4.1.2.4 - Obblighi di identificazione diretta del soggetto cui imputare la titolarità della registrazione antiriciclaggio	23
4.1.3 - Obblighi di registrazione delle operazioni - particolarità	23
4.1.3.1 – Dati da acquisire nelle operazioni	23
4.1.5.2 – Dati da acquisire nelle operazioni – nuova figura del titolare effettivo dell'operazione contabile	24

4.1.5.3 - Operazioni di importo frazionato inferiori a 15.000,00 euro	25
4.1.6 - Criteri di registrazione	25
4.1.7 - Deroghe agli obblighi di registrazione	25
4.1.8 - Variazioni di dati	26
4.1.9 - Elaborazione flusso dati aggregati - programma S.A.R.A.	26
4.1.10 - Interrogazione	26
4.1.11 - Interventi di completamento	26
4.1.12 - Richieste di rettifica/annullo oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione	26
4.1.13 - Accesso alle informazioni	27
5 - OPERAZIONI SOSPETTE	27
6 - SANZIONI	28
6.1 - Generalità	28
6.2 - Sanzioni amministrative	28
6.3 - Sanzioni penali	28
7 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	29
8 - ORGANI E FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	29
8.1 Generalità	29
8.2 - Assetti organizzativi e ruolo degli Organi aziendali	30
8.2.1 - Consiglio di Amministrazione - Funzione di Supervisione Strategica	31
8.2.2 - Direttore Generale - Funzione di Gestione	31
8.2.3 - Collegio Sindacale - Funzione di Controllo	31
8.2.4.- L'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001	32
8.2.5 - Assetto dei presidi antiriciclaggio	32
8.2.5.1 - La Funzione Antiriciclaggio	33
8.2.5.1.1 - Inquadramento Organizzativo	33
8.2.5.1.2 - Compiti	33
8.2.5.2 - Il Responsabile della Funzione	33
8.2.5.3 - Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette	34
8.2.5.4 - La Funzione di Revisione Interna	34
8.3 - Controlli	34
8.4 - Comunicazioni agli Organi di controllo interni	35
8.5 - Direzione territoriale dell'Economia e delle Finanze per la segnalazione delle violazioni di cui all'art. 49 D. Lgs. 231/07	35

1 – OBIETTIVI

1.1 – Obiettivi

In ottemperanza al “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231” adottato dalla Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB e l’ISVAP in data 10 marzo 2011, si redige il presente documento avente gli obiettivi di riepilogare le norme in materia di “Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo” impartite con il citato D. Lgs. 231/2007 e con il Provvedimento della Banca d’Italia del 23.12.2009, delibera n. 895, recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del già citato decreto legislativo 231/2007.

Le norme interne dettate nel presente documento concernono gli adempimenti svolti dagli addetti alla struttura aziendale; la materia trattata è quindi di interesse generale e pertanto diretta a tutti gli operatori interni ed esterni.

1.2 – Generalità

Le disposizioni contenute nel presente documento traggono origine dal D. Lgs. 231/2007, come successivamente modificato ed integrato dalle relative disposizioni attuative. Tale Decreto rappresenta l’attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni ed integrazioni

Le presenti disposizioni traggono origine anche dal D. Lgs. 22 giugno 2007 n. 109, D. Lgs. 25 settembre 2009 n. 151, dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e dalla legge di conversione, con modificazioni, del 30 luglio 2010 n. 122, dal D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l’economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

Per conseguire la piena efficacia della regolamentazione antiriciclaggio, si è reso necessario un significativo processo di armonizzazione internazionale della disciplina di prevenzione, tendente a evitare che, in un mercato sempre più aperto e concorrenziale, chi movimenta fondi di provenienza illecita possa approfittare delle lacune nelle reti di protezione predisposte dai vari Paesi.

Il D. Lgs. 231/2007 ha riordinato l’intera normativa di prevenzione del riciclaggio di danaro, rivisitando il ruolo della Banca d’Italia sotto molteplici profili:

- attraverso la costituzione, nel suo ambito, dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dotata di requisiti di autonomia e indipendenza e deputata all’analisi dei flussi finanziari e, più in particolare, delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da tutti i destinatari della disciplina antiriciclaggio;
- attraverso l’attribuzione alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria di facoltà regolamentari e di poteri di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati. In particolare, nel mutato quadro legislativo, la Vigilanza è chiamata ad emanare disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei relativi dati e di organizzazione, procedure e controlli interni finalizzati all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

L’obiettivo generale delle disposizioni è la protezione dell’integrità del sistema bancario e finanziario e, indirettamente, la protezione della stabilità dello stesso. Secondo l’approccio tradizionale le norme sono dirette a preservare il sistema dal rischio di essere, anche inconsapevolmente, strumentalizzato per il compimento di attività illecite, chiamando i destinatari a condotte di cd. “collaborazione attiva” vale a dire a segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti. Rispetto al passato l’impostazione della regolamentazione realizza un’anticipazione della soglia di tutela: le regole imposte alle imprese a presidio della piena e “adeguata” conoscenza del cliente vengono dettagliate e rafforzate, sino a prevedere che, nelle ipotesi in cui non si verifichi una completa *disclosure* tra le parti, il rapporto non debba essere instaurato o debba essere interrotto.

L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio si esplica attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle

operazioni sospette.

In particolare, la normativa poggia su un sistema di obblighi, rivolti ad un'ampia platea di destinatari (intermediari finanziari, imprese non finanziarie e professionisti), ispirati ai seguenti tre istituti fondamentali:

1. adeguata verifica della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni (*customer due diligence*);
2. registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto;
3. segnalazione delle operazioni sospette.

L'adeguata verifica della clientela impone ai destinatari della disciplina di commisurare il rigore degli obblighi di identificazione dei clienti al rischio di riciclaggio desumibile dalla natura della controparte, dal tipo di servizio richiesto, dall'area geografica di riferimento (c.d. approccio basato sul rischio). L'elemento rischio deve quindi essere preso in considerazione non solo per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, ma anche per l'applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di adeguata verifica della clientela in relazione rispettivamente a ipotesi di rischio minore o maggiore. Si tratta di un più esteso dovere di *customer due diligence*, da espletarsi per mezzo di informazioni su cliente, titolare effettivo del rapporto, natura e scopo della relazione d'affari.

Gli obblighi di registrazione e le modalità di conservazione dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica sono finalizzati, per esplicita indicazione legislativa, a consentire la ricerca e l'utilizzo di tali dati in caso di indagini su casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e per le attività di analisi dell'UIF o delle altre Autorità. La registrazione dei dati va effettuata con tempestività e, comunque, **non oltre trenta giorni dal compimento dell'operazione** o dall'apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il fulcro della legislazione antiriciclaggio. Ai sensi dell'art. 41 del Decreto, i soggetti destinatari della disciplina sono tenuti ad inoltrare una segnalazione all'UIF quando fanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Lo sviluppo dei mercati finanziari, le innovazioni tecnologiche e finanziarie e la globalizzazione hanno ampliato il campo d'azione e gli strumenti a disposizione dei soggetti che intendono realizzare fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, agli intermediari è demandato il compito di fronteggiare i crescenti rischi legali e reputazionali derivanti dal possibile coinvolgimento in operazioni illecite.

1.3 – Aspetti giuridici

La definizione di riciclaggio adottata, a fini di prevenzione, dal D. 231/2007 recepisce quella dell'art. 1 comma 2, della direttiva 2005/60/CE ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata dal Codice Penale negli articoli 648 bis e 648 ter. Il sistema penale, infatti, non attribuisce rilevanza giuridico-sanzionatoria a chi utilizza denaro di provenienza illecita: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi (c.d. autoriciclaggio) sono infatti considerati come *post factum* non punibile. Il concetto di autoriciclaggio è, invece, compreso nella definizione contenuta nell'art. 2 del D. 231/2007, ancorché ai soli fini dell'individuazione dell'ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive individuate dal decreto stesso.

L'articolo 648 bis del Codice Penale disciplina la fattispecie di **reato di riciclaggio**, che si sostanzia **nell'attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero nel compimento in relazione ad essi, di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa**. L'articolo 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) sanziona invece l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

A queste qualificazioni penali il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive integrazioni, attuativo del recepimento della III direttiva CE, ha quindi ampliato la definizione di riciclaggio così come specificato all'articolo 2:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro

- ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Allo scopo di contrastare più efficacemente il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, il nuovo testo di legge ridefinisce profondamente gli obblighi degli intermediari finanziari, delle banche, delle poste e dei professionisti (avvocati, notai, commercialisti, ecc .) chiamati a nuovi adempimenti.

In particolare, il decreto stabilisce i seguenti principi generali:

- **obblighi di "identificazione e adeguata verifica" della nuova clientela e di "controllo/adequata verifica" della clientela già acquisita.** Ciò al fine di poter correttamente individuare il "rischio riciclaggio" e quindi valutare l'opportunità di procedere o meno, in base ad un approccio basato "sul rischio", all'apertura dei rapporti richiesti, al mantenimento o alla chiusura dei rapporti in essere oppure all'eventuale astensione dall'esecuzione di operazioni con conseguente valutazione sull'opportunità di effettuare specifica segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito UIF) della Banca d'Italia. **Gli obblighi di identificazione ed adeguata verifica sono stati estesi anche alla nuova figura del "titolare effettivo".** In pratica quello che era l'obbligo di identificazione dei titolari di rapporti continuativi nonché, se presenti, dei legali rappresentanti e dei soggetti delegati ad operare e di chi compie, dispone o presenta operazioni (anche occasionali se di importi pari o superiori a 15.000,00 euro), oggi è divenuto parte di un più vasto ed articolato processo di *screening* della clientela, sia in fase di instaurazione che nel prosieguo del rapporto; processo che deve permettere una classificazione della clientela in base al "rischio riciclaggio".
- obblighi di astensione dall'esecuzione di operazioni ovvero apertura di rapporti continuativi ovvero cessazione del rapporto continuativo in essere nel caso in cui la Banca non sia in grado di rispettare gli adempimenti relativi agli obblighi di adeguata verifica;
- il divieto dei trasferimenti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, se non per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica (IMEL) e Poste Italiane S.p.A.;
- il divieto dei trasferimenti di denaro contante per importo pari o superiore a 2.000,00 euro quando effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento fondi (cosiddetti "money transfer"). L'obbligo può essere elevato fino a euro 5.000,00 in presenza di adeguata documentazione;
- l'obbligo di apposizione della clausola "non trasferibile" e l'indicazione del beneficiario sugli assegni bancari, circolari e titoli similari di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di segnalazione delle violazioni rilevate;
- la limitazione del saldo dei libretti di risparmio al portatore ad importi inferiori a 5.000,00 euro e obbligo di comunicazione alla banca del trasferimento del titolo ad altro soggetto;
- il divieto di aprire in qualunque forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizie;
- l'obbligo di registrare sull'Archivio Unico Informatico (di seguito AUI) le accensioni, le variazioni e le estinzioni di rapporti continuativi, i conferimenti e le revoche delle deleghe ad operare, e tutte le movimentazioni di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, effettuate sia in unica operazione che in più operazioni frazionate, ognuna di importo pari o superiore a 5.000,00 euro nel corso dei sette giorni precedenti;
- l'obbligo di segnalazione delle operazioni "sospette" all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.

1.4 – Intermediari finanziari

In via preliminare va osservato che la precedente normativa (L. 197/91) prevedeva la categoria degli "intermediari abilitati", ora superata. Infatti il D. Lgs. 231/07 ha indicato all'art. 11 e segg. la categoria unitaria degli intermediari finanziari quali soggetti destinatari di particolari obblighi in seguito descritti.

Appartengono alla categoria:

- Banche (italiane);
- Poste Italiane S.p.A.;

- Istituti di moneta elettronica (IMEL).

Tali enti sono soggetti a obblighi semplificati di adeguata verifica, con esenzione delle registrazioni nell'AUI delle operazioni e rapporti continuativi nei quali i medesimi siano controparti. Inoltre, solo per il tramite di tali enti, è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, libretti di deposito o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera per importi uguali o superiori a 5.000,00 euro, secondo le modalità dell'art. 49.

Oltre ai soggetti sopra citati (Banche, Poste Italiane S.p.A., IMEL), sono intermediari finanziari sottoposti a obblighi semplificati di adeguata verifica, con esenzione dalle registrazioni nell'AUI delle operazioni e rapporti continuativi nei quali i medesimi siano controparti, i seguenti soggetti:

- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- **società di gestione del risparmio (SGR)**;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (in seguito CAP) e cioè ramo vita;
- società che svolgono il servizio di riscossione tributi;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo Unico Bancario (in seguito TUB);
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB;
- succursali italiane dei soggetti indicati ai punti precedenti aventi sede in uno stato estero nonché le succursali italiani delle SGR armonizzate e delle imprese di investimento;
- soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'art.155, comma 4 (Consorzi di garanzia collettiva fidi) e comma 5 (soggetti che esercitano professionalmente attività di cambiavalute) del TUB;
- Cassa Depositi e Prestiti SpA.

Pur essendo intermediari finanziari, e rientrando tra quelli sottoposti a semplificata verifica, i soggetti succitati non possono eseguire il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi uguali o superiori a 5.000,00 euro, attività espressamente riservata a Banche, Poste Italiane S.p.A., IMEL.

L'art. 25 del d.lgs. 231/07, così come integrato anche dall'art. 14 del D. Lgs. 151/09, prevede che siano sottoposti ad una semplificata verifica, sebbene tali soggetti non rientrino nella categoria degli intermediari finanziari, anche:

- gli enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla Direttiva Comunitaria in materia di riciclaggio e lotta al terrorismo o gli enti finanziari o creditizi situati in uno stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti alla Direttiva (si tratta di stati espressamente individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che sono elencati in allegato al presente documento);
- gli uffici della Pubblica Amministrazione;
- la società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato ai sensi della direttiva MIFID (204/39/CE) in uno o più Stati membri, ovvero la società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conforme alla normativa comunitaria.

Infine, i seguenti soggetti, che in precedenza erano esclusi dagli obblighi di registrazione ed **ora sono sottoposti agli obblighi di adeguata/rafforzata verifica e registrazione delle operazioni nell'AUI**, compongono la categoria "altri intermediari finanziari e soggetti esercenti attività finanziaria":

- società fiduciarie;
- promotori finanziari;
- intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2 lettera a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1 della lettera g) (ad esempio: agenti di assicurazioni vita plurimandatari, mediatori, broker) e cioè ramo danni;
- mediatori creditizi iscritti all'albo ex art. 16 L. 108/96 (ad esempio: money transfer iscritti nell'apposito elenco);
- agenti in attività finanziaria iscritti all'elenco di cui al D. Lgs. 374/99.

Tali enti, inoltre, non possono eseguire il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi uguali o superiori a 5.000,00 euro.

1.5 – Responsabilità amministrativa Ex D.Lgs. 231/2001

Un altro aspetto innovativo che caratterizza il D.Lgs. 231/2007 riguarda l'inserimento (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001) delle fattispecie di ricettazione (art 648 C.P.), riciclaggio (art 648-bis C.P.) e c.d. reimpiego (art 648-ter C.P.), tra i reati presupposto di responsabilità amministrativa/penale dell'ente collettivo.

1.6 – Glossario dei principali termini utilizzati

L'art. 1 del D.Lgs. 231/2007 fornisce le definizioni delle figure giuridiche interessate alla problematica "Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo" e tutti i principali concetti che sono richiamati nella disciplina della materia.

Si elencano di seguito le definizioni maggiormente significative per l'operatività istituzionale:

- **"direttiva"**: la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 (art. 1, c.1, lett. e) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- **"GAFI"**: il Gruppo di azione finanziaria internazionale (art. 1, c.1, lett. f);
- **"amministrazioni interessate"**: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ed all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b) (art. 1, c.2, lett. a);
- **"archivio unico informatico"**: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto (art. 1, c.2, lett. b);
- **"autorità di vigilanza di settore"**: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a) (art. 1, c.2, lett. c);
- **"cliente"**: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico (art. 1, c.2, lett. e);
- **"dati identificativi"**: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA (art. 1, c.2, lett. g);
- **"mezzi di pagamento"**: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie (art. 1, c.2, lett. l);
- **"operazione"**: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale (art. 1, c.2, lett. l);
- **"operazione frazionata"**: un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 231 (nell'attualità 15.000 euro), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale (art. 1, c.2, lett. m);
- **"operazione rilevante"**: operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 Euro;
- **"persone politicamente esposte"**: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico al Decreto (art. 1, c.2, lett. o);
- **"rapporto continuativo"**: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione (art. 1, c.2, lett. s). **Non costituiscono rapporti continuativi le quote di OICR**, i contratti assicurativi contro i danni, gli strumenti finanziari derivati, i PCT, i certificati di deposito e i titoli analoghi nonché i rapporti che si sostanziano in una sola operazione (art. 4 D MEF 3 febbraio 2006 n. 142);
- **"Titolare Effettivo"**: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all' Allegato tecnico al decreto 231/07 e successive modificazioni. (art. 1, c.2, lett. u);

- **"titolo al portatore"**: titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo (art. 1, c.2, lett. v);
- **"UIF"**: Unità di Informazione Finanziaria (ha sostituito l'Ufficio Italiano Cambi), cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 1, c.2, lett. z).

2 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

2.1 – ASPETTI NORMATIVI

2.1.1 - Generalità

La nuova disposizione legislativa prevede obblighi diversificati in relazione al grado di rischio del cliente: **adeguata, semplificata e rafforzata verifica.**

2.1.2 - Obblighi di adeguata verifica

Le nuove disposizioni normative impongono agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività istituzionale ogniqualvolta:

- **instaurano un rapporto continuativo**, definito dall'art. 1 lett. s) un rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività dell'Intermediario che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento che non si esaurisce in una sola operazione. Il termine "conto" va inteso nel senso di conti movimentabili dal cliente, quali il conto corrente e conti analoghi, fra cui i depositi a risparmio. Sono, quindi, esclusi conti quali i conti di evidenza ed i conti transitori. Il termine "deposito" comprende la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari anche in forma "dematerializzata", i depositi chiusi, la locazione delle cassette di sicurezza. L'espressione "altro rapporto continuativo" va intesa come rapporto di durata che rientra nell'esercizio di attività istituzionali, quali ad esempio:
 - a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario ed il rilascio di garanzie e di impegni di firma;
 - b) la prestazione di servizi di pagamento;
 - c) l'assunzione di partecipazioni (**gli obblighi di registrazione non sussistono per i rapporti e per le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio** – art. 10 c. 3 del Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37, commi 7 e 8 del D. Lgs. 231/2007 della Banca d'Italia del 23 dicembre 2009 Delibera n. 895);
 - d) la prestazione di servizi di investimento;
 - e) le assicurazioni sulla vita di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - f) l'amministrazione di beni.

Costituisce altresì rapporto continuativo ogni rapporto che si instauri in relazione alla ricezione di un incarico o mandato, anche fiduciario. Si ricorda in proposito che, **non costituiscono rapporti continuativi le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**, i contratti assicurativi contro i danni, gli strumenti finanziari derivati nonché i rapporti che si sostanziano in una sola operazione;

- **eseguono operazioni disposte dai clienti occasionali**, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo **pari o superiore a 15.000,00 euro**, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiano tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata (in tale ambito si intende come cliente occasionale anche quel soggetto che pur essendo già censito e titolare di rapporto continuativo esegue un'operazione fuori conto/per cassa per importi pari o superiori a 15.000,00 euro);
- **vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- **vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati** precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica sono descritti all'art. 18 del D.Lgs. 231/2007 e consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale **Titolare Effettivo** e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Per titolare effettivo si intende la persona per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto 231/07 e successive modificazioni.

Pertanto, il titolare effettivo è:

nel caso di società:

- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui la suddetta quota di partecipazione sia nelle mani di più persone fisiche si dovrà provvedere ad indicare, quali titolari effettivi, tutti i soggetti detentori, salvo che negli approfondimenti di rafforzata verifica non emergano altri elementi (di natura contrattuale, di fatto, ecc) che individuano un ulteriore soggetto in grado di esercitare un reale controllo sulla società;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;

in caso di persone fisiche:

- la persona o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o nel cui interesse viene richiesta l'instaurazione del rapporto continuativo¹.

In caso di cointestazione la richiesta di dichiarazione deve essere raccolta dai singoli cointestatori.

In base al quadro normativo prospettato dal Decreto si riepilogano in seguito ulteriori considerazioni:

I. Qualora non esista un titolare effettivo che detenga la partecipazione o il diritto di voto nella misura indicata (più del 25%), perché:

- la persona fisica (o le persone fisiche) hanno partecipazioni inferiori alla soglia;
- il "socio finale" non è persona fisica (ad esempio, è un ente pubblico o una banca),

deve essere acquisita esplicita dichiarazione in tal senso all'interno del questionario ex art. 21. In particolare, nei casi di specie, nella documentazione acquisita a corredo, deve essere tracciata la catena di partecipazioni per evidenziare che il soggetto finale non rientra nel concetto di titolare effettivo.

II. Nell'ipotesi in cui non risulta possibile accertare l'esistenza o l'identità del titolare effettivo, perché:

- non a conoscenza di chi agisce per la società;
- non viene enunciato (anche se conosciuto);
- il dato non è evincibile altrimenti (neppure dal controllo di documenti o registri pubblici);

la normativa prevede che non si possa instaurare il rapporto o eseguire l'Operazione Rilevante o continuare a mantenere il rapporto già esistente. In ogni caso l'Intermediario deve acquisire una dichiarazione in tal senso da parte del cliente che le consentirà di avere un riscontro firmato sulla

¹ Al riguardo non si intendono ricompresi nella fattispecie i normali rapporti di tipo familiare.

non sussistenza o non conoscenza del titolare effettivo o dei suoi dati identificativi.

III. Anche quando il cliente dichiara il titolare effettivo, rimane ferma la possibilità/necessità per l'Intermediario di fare ricorso a verifiche dirette qualora si configuri un rischio elevato in relazione al cliente o all'operatività richiesta.

Resta inteso che, in presenza di situazioni particolarmente complesse, al fine di una compiuta e definitiva valutazione della posizione, potrà essere interessata la Funzione Antiriciclaggio per le opportune determinazioni.

2.1.2.1 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (art. 19)

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, precedentemente elencati, deve essere condotto sulla base delle seguenti modalità operative (art. 19 D. Lgs. 231/2007):

- l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del cliente anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento di identità non scaduto prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente deve essere verificata l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie all'individuazione e alla verifica dell'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
- l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate al profilo di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo l'Intermediario può ricorrere a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi o chiedere le informazioni al Cliente, che è obbligato a fornirle (art. 21). Queste indagini potrebbero richiedere, in presenza di rapporti partecipativi a catena fra società, di dover effettuare molteplici accertamenti nell'intento di giungere ad identificare la persona fisica (o le persone fisiche) che detengono una partecipazione significativa (ammesso che ve ne siano);
- il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'Intermediario ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati e le informazioni in suo possesso.

2.1.2.2 - Approccio basato sul rischio (art. 20)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti in maniera proporzionale al profilo di rischio associato al cliente.

Per l'attività di profilatura del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere presi in esame i seguenti parametri:

con riferimento al cliente:

- natura giuridica;
- prevalente attività svolta;
- comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo;
- area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

con riferimento all'operazione o al rapporto continuativo:

- tipologia dell'operazione o del rapporto continuativo posto in essere;
- modalità di svolgimento dell'operazione o rapporto continuativo;
- ammontare dell'operazione;
- frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo;
- ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in relazione all'attività svolta dal cliente;
- area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

2.1.2.3 - Obblighi del cliente (artt. 18 e 21)

Il cliente, sotto la propria responsabilità, ha l'obbligo ex art. 21 del D.Lgs. 231/2007 di fornire all'Intermediario tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire allo stesso di adempiere agli

obblighi di adeguata verifica; in particolare ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui siano a conoscenza. Le false dichiarazioni da parte del cliente sono sanzionate penalmente.

2.1.2.4 – Modalità (art. 22)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.

Al riguardo tale valutazione deve comunque essere effettuata nei casi di un'eventuale revisione del rapporto continuativo in occasione del primo contatto utile per i clienti.

L'acquisizione di dati aggiornati rilevanti ai fini degli obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18 del D. Lgs. 231/2007 deve comunque avvenire in tutti i casi in cui vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero se vi sono dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti.

2.1.2.5 - Obbligo di astensione (artt. 23 e 41, comma 5) e di sospensione (art. 6 comma 7 lett. c)

Nel caso in cui la SGR non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela o qualora sospetti connessioni con il riciclaggio di denaro o con il finanziamento del terrorismo, non può instaurare un rapporto continuativo, né eseguire un'operazione.

Parimenti, se l'Intermediario non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, sarà tenuto a porre fine al rapporto continuativo già in essere, valutando l'eventualità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Analogo obbligo di astensione sussiste anche quando si sia effettuata la segnalazione all'UIF di operazione sospetta ex art. 41 tranne che ciò non sia possibile in considerazione della normale operatività o nel caso che l'Autorità investigativa non abbia suggerito di effettuarla comunque poiché, diversamente, potrebbe essere di ostacolo alle indagini.

Per quanto riguarda gli obblighi di sospensione questi sono disposti dall'UIF anche su richiesta del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità Giudiziaria per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, su operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2.1.3 - Obblighi di semplificata verifica (art. 25)

L'Intermediario non è tenuto ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica, ma può applicare obblighi ridotti di **semplificata verifica** nei confronti di

- uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c) (Intermediari finanziari, Banche, Poste, IMEL SIM, SGR, ecc.);
- un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria

Relativamente all'applicazione del regime semplificato, le strutture raccolgono le informazioni necessarie per accertare che il cliente possa beneficiare di tale regime. Se necessario, svolgono gli approfondimenti opportuni tramite acquisizione di visure, certificazioni, iscrizioni ad albi, pubblici registri, anche tramite Internet, ecc.

Gli obblighi semplificati non si applicano qualora:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile,
- vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente,
- il cliente non consente l'acquisizione delle informazioni necessarie.

Nel caso in cui si presentino dubbi nell'accertamento della natura del soggetto da censire ovvero siano

necessari particolari approfondimenti, le strutture interessate al censimento devono tempestivamente interessare la Funzione Antiriciclaggio per gli opportuni approfondimenti.

La semplificata verifica, inoltre, può essere effettuata per tutta una serie di prodotti che presentano in sé un basso profilo di rischio che la legge, tra l'altro, ha così individuato:

1. contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
2. forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
3. regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
4. moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006;
5. qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con le modalità di cui all'articolo 26.

2.1.4 - Obblighi rafforzati di adeguata verifica (art. 28)

2.1.4.1 - Generalità

L'Intermediario è tenuto ad applicare **obblighi rafforzati di adeguata verifica in presenza di clienti o situazioni che presentano un più elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo** e comunque nei casi in cui:

- il cliente non sia fisicamente presente (identificazione a distanza come da previgente normativa);
- in caso di accensione di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari ovvero intermediari finanziari che non fanno parte dei Paesi aderenti all'UE, né in quelli inseriti nella White List del Ministero dell'Economia come Paesi equivalenti;
- vi siano operazioni e rapporti continuativi con Persone Politicamente Esposte (PEP);
- casistiche particolari di volta in volta emanate dalle autorità competenti.

Per tali casistiche la norma prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto o della prestazione professionale.

E' fatto divieto di aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo².

2.1.4.2 - Persone Politicamente esposte non residenti (PEP)

L'art. 28 comma 5 D. Lgs. 231/07 attribuisce al Direttore Generale o suo Delegato l'esclusivo potere decisionale di apertura del rapporto o di esecuzione dell'operazione occasionale per i soggetti appartenenti alla categoria PEP. Conseguentemente la posizione è da porre all'attenzione della Funzione Antiriciclaggio, secondo il processo operativo indicato nei successivi paragrafi. L'autorizzazione all'apertura del rapporto o di esecuzione dell'operazione deve essere stampata e mantenuta agli atti.

² Per banca di comodo si intende una banca o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione ed una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

Ai sensi del d.lgs. 231/2007, sulla base dei criteri illustrati nell'allegato tecnico, per Persone Politicamente Esposte si intendono le **persone fisiche cittadini di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.**

2.2 – ADEMPIMENTI OPERATIVI

2.2.1 - Generalità

Le regole ispiratrici della legge riguardo ai processi di valutazione del cliente richiedono alla SGR di operare sulla base di principi di *risk based approach* e **Know Your Client** (in sigla **KYC**).

La responsabilità della corretta applicazione del processo di adeguata verifica compete a tutte le strutture che intrattengono rapporti con la clientela ovvero, in linea di massima:

1. all'Area Gestione e all'Area Amministrazione, per le rispettive competenze, compete l'identificazione del cliente/controparte e la raccolta della documentazione idonea a consentire l'adeguata verifica del medesimo e, dopo aver verificato la completezza delle informazioni necessarie, compete la valutazione del rischio di riciclaggio e terrorismo ed eventualmente l'attivazione dei processi di rafforzata verifica;
2. alle Funzioni Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management e Revisione Interna, spettano, per i compiti a ciascuna attribuiti dalle vigenti disposizioni di Vigilanza ed interne le attività di controllo ex ante, nel continuo ed ex post del rapporto.

Le aree preposte – come meglio sopra individuate al punto 1 - devono raccogliere le dichiarazioni dei clienti previste dall'art. 21 del D. Lgs. 231/07, ponendo in essere gli adempimenti descritti al punto successivo, a fronte di:

- **apertura di un rapporto**, sia da parte di nuovo cliente che di cliente già acquisito. Ciò sia per le persone fisiche, che per le persone giuridiche e/o soggetti diversi da persona fisica;
- **operazioni occasionali di importo uguale o superiore a 15.000,00 euro;**
- **processo periodico di adeguata verifica della clientela esistente.**

Si precisa peraltro che, qualora venga effettuata l'accensione di un rapporto direttamente da parte del procuratore (acquisendo la documentazione legittimante la qualità di procuratore), per il processo di adeguata verifica si devono necessariamente verificare i poteri di firma dello stesso.

2.2.2 – Processo operativo di adeguata verifica

2.2.2.1 – Apertura di un rapporto continuativo o esecuzione di operazione occasionale

Nel caso di apertura di nuovo rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia da parte di un nuovo cliente che di un cliente già censito in Anagrafe, è obbligatoria l'acquisizione della dichiarazione del cliente ex art. 21 e lo svolgimento del processo di adeguata verifica, attivando i processi descritti di seguito.

L'apertura dei rapporti e l'esecuzione delle operazioni occasionali superiori alla soglia sono vincolati allo svolgimento di tali attività.

Per l'apertura di nuovi rapporti continuativi la raccolta di tutti i dati necessari per effettuare la valutazione del profilo di rischio del cliente e per adempiere agli obblighi di registrazione sull'AUI compete alle Funzioni che **entrano in contatto con il cliente** stesso. Sarà quindi cura dell'addetto che stabilisce un primo contatto con il cliente, sia esso appartenente all'Area Gestione o all'Amministrazione, a svolgere gli adempimenti di identificazione descritti.

2.2.2.2 – Raccolta della dichiarazione ex art. 21

L'attività di identificazione viene estesa dalla nuova normativa, oltre che al cliente, anche al **"titolare effettivo"**, come in precedenza definito.

L'acquisizione dei dati deve avvenire a cura del personale che, a seconda della tipologia del rapporto, potrà appartenere all'Area Gestione o all'Amministrazione, tempestivamente e comunque al fine di consentirne la

corretta registrazione sull'Archivio Unico Informatico **entro 30 giorni** dalla data di perfezionamento delle operazioni o di esecuzione delle movimentazioni.

Gli adempimenti connessi all'attività di adeguata verifica sono i seguenti:

Identificare il cliente

Gli addetti preposti devono provvedere all'identificazione del cliente richiedendo, per le persone fisiche la fotocopia di un documento identificativo in corso di validità.

Per le persone giuridiche si dovrà provvedere ad acquisire una **Dichiarazione dei dati personali dei rappresentanti legali** con cui si raccolgono i dati identificativi del/i legale/i rappresentante/i; anche in questo caso è necessario farsi rilasciare la fotocopia di un documento identificativo valido dei soggetti dichiarati.

Ai fini della compilazione, il cliente deve fornire informazioni relative a:

- natura e scopo della richiesta dell'operazione
- eventuale/i Titolare/i effettivo/i

Nel caso di cointestazione deve essere raccolta una Dichiarazione ex art. 21 D.Lgs. 231/2007 per ciascun cointestatario.

Particolare attenzione deve essere prestata alla individuazione del "titolare effettivo", come in precedenza definito. Per le persone giuridiche, ai fini del calcolo di tale quota di partecipazione/controllo, occorre considerare la percentuale effettivamente detenuta nella società oggetto di censimento, tenendo conto delle percentuali detenute dai soggetti che intervengono nella catena del controllo.

Resta ferma la possibilità della SGR di ricorrere all'accertamento su pubblici registri, elenchi e documenti da chiunque conoscibili al fine di verificare le informazioni in ogni caso fornite dal cliente sul titolare effettivo. In particolare detto controllo deve essere attivato nel caso in cui il titolare effettivo non sia stato indicato dalla nostra controparte/cliente nella modulistica predetta ovvero sia stata dichiarata l'inesistenza del medesimo.

Si ribadisce che qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, compresi quelli del titolare effettivo, non è possibile instaurare un rapporto o eseguire l'Operazione o continuare a mantenere un rapporto già esistente.

L'art. 36 del D. Lgs. 231/07 prescrive di conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di **dieci anni dalla cessazione del rapporto**. Pertanto, i documenti devono essere archiviati nella pratica relativa all'operazione effettuata.

Poiché l'Archivio Unico Informatico (AUI) è esternalizzato, sarà un'unica Funzione a intrattenere rapporti con l'outsourcer attribuendo tale compito all'Area Amministrazione. Pertanto, quando i dati sono acquisiti dal personale addetto all'Area Gestione sarà cura di questi fornire i dati acquisiti all'Area Amministrazione per le conseguenti comunicazioni all'outsourcer necessarie per l'alimentazione corretta dell'AUI che, come detto, deve avvenire entro 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

2.2.3 – Espletamento degli obblighi di rafforzata verifica

In caso di "clientela" a rischio per la quale si ritenga ci possano essere dei rischi in tema di riciclaggio, il Responsabile della Funzione aziendale coinvolta deve darne immediatamente notizia alla Funzione Antiriciclaggio unitamente a tutta la documentazione raccolta.

La documentazione, accompagnata da una nota della competente Funzione aziendale, sarà poi sottoposta al Direttore Generale da parte della Funzione antiriciclaggio per l'adozione della relativa decisione. Le decisioni adottate hanno carattere vincolante in caso negativo.

2.2.4 - Tipologie particolari di clientela/controparte

2.2.4.1 - Corrispondenti di Stati comunitari o di Paesi "white list"

L'apertura dei rapporti della specie (soggetti con SAE = 726 e 729) configura un percorso di semplificata verifica. Prima di procedere all'apertura del rapporto è necessario che la struttura preposta verifichi l'esistenza dei requisiti anagrafici che giustifichi l'esenzione, in quanto le omesse registrazioni, derivanti da un'erronea attribuzione di un codice SAE escludente, sono oggetto di sanzione da parte dell'Autorità competente.

Qualora le suddette strutture ritengano necessari ulteriori approfondimenti, interessano la Funzione Antiriciclaggio.

2.2.4.2 – Società quotate

Come già indicato, in relazione alle modifiche apportate al D.Lgs. 231/07 dal D.Lgs. 151/2009, le società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su mercato regolamentato ai sensi della Direttiva MiFID (2004/39/CE) in uno o più stati membri o in stati con obblighi equivalenti (white list), sono soggetti a semplificata verifica.

In attesa della definizione di adeguate procedure per la loro gestione le unità operative dovranno seguire le seguenti istruzioni:

- le posizioni continueranno a seguire i percorsi previsti dai processi di adeguata verifica;
- per l'acquisizione della dichiarazione ex art. 21, valutare caso per caso di sottoporre al cliente la sottoscrizione del modulo (in caso di difficoltà o dubbi contattare la Funzione Antiriciclaggio).

Restano inalterati gli obblighi di segnalazione di eventuale operatività sospetta.

2.2.4.3 – Soggetti non residenti

Nel caso di rapporti intrattenuti con soggetti (persone fisiche o giuridiche) non residenti vigono gli obblighi di identificazione e registrazione di tutti i dati del rapporto - compresa quindi la rilevazione degli estremi di un documento di identità - compreso il codice fiscale, a meno che non sia impossibile il suo rilascio.

2.2.5 – Richieste di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

- a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
- b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
- c) banche aventi sede legale in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
- d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1 e 13, comma 1, lett. b), nei confronti di altri professionisti.

L'attestazione deve essere idonea a confermare la corrispondenza tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

Per le operazioni eseguite presso gli intermediari abilitati da parte di soggetti che si trovino fuori dai confini dello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità, pertanto, viene superato il principio che l'attività di adeguata verifica debba essere posta in essere direttamente dall'intermediario, in quanto può essere demandata a Banche estere ivi operanti.

In caso di un'operazione effettuata dall'estero per la SGR, l'acquisizione delle complete generalità dei soggetti intervenuti (persone fisiche e non fisiche) può essere effettuata anche dalle banche indicate ai precedenti punti b) e c), che provvederanno a rilasciare l'idonea attestazione sopra descritta.

3 – LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

3.1 – ASPETTI NORMATIVI

3.1.1 - Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore

L'art. 49 del D.lgs. 231/2007, così come integrato dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, al comma 1 stabilisce che "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro"; ai fini della determinazione del superamento o meno del limite, allorché l'ammontare sia espresso in valuta estera, si deve tener conto del cambio del giorno di esecuzione del trasferimento, ovvero, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo.

Il trasferimento è vietato anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

I trasferimenti di contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore per importi pari o superiori a 5.000,00 euro possono comunque aver luogo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica (IMEL) e Poste Italiane S.p.A. (art. 49 comma 1), con le modalità indicate nei paragrafi successivi.

Le disposizioni di cui all'art. 49 comma 1 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., e a quelli effettuati tra gli stessi in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

Si ricorda inoltre, per completezza, che il trasferimento di contante tramite i soggetti indicati all'art. 49 comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma di contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo all'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio (art. 49 comma 2).

3.1.2 - Titoli all'ordine

Sono state introdotte norme più rigorose per la limitazione della circolazione degli assegni. In particolare, con riferimento agli assegni bancari e circolari, l'art. 49 del D. Lgs. 231/2007, così come integrato dalla L.133/2008 introduce le seguenti prescrizioni:

- A. *i moduli di assegni bancari e postali devono essere rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari in forma libera (comma 4);*
- B. *gli assegni bancari e postali emessi per **importi pari o superiori a 5.000,00 euro** devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 5);*

Il limite a 5.000,00 euro è stato reintrodotta dall'art. 20 del D.L. n. 78/2010 emanato ed entrato in vigore in data 31/05/2010. Fino a tale data, salvo quanto sotto riportato, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore era di 12.500,00 euro.

- C. *gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari devono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 7);*
- D. *il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo singolarmente inferiore a 5.000,00 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità (comma 8);*
- E. *per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro (comma 10).*
- F. *gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (comma 6);*

In particolare:

- tali assegni (ad es. intestati a "me medesimo", all'ordine proprio, ecc.) possono essere emessi anche per importi superiori a 5.000,00 euro;
- l'irregolarità degli assegni emessi all'ordine del traente e girati ad altro soggetto devono essere segnalate da banche e Poste Italiane S.p.A. al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 (cfr. i punti B. e C. del presente paragrafo) dell'art. 49 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A.. Pertanto tali soggetti potranno richiedere assegni circolari liberi o emettere assegni bancari e postali liberi o incassare assegni liberi a sé intestati di importo pari o superiore a 5.000,00 euro anche se privi della clausola di non trasferibilità (in virtù di quanto sopra gli assegni bancari o circolari emessi a favore di SIM, SICAV, SGR, ecc., ex intermediari abilitati non rientrano in tale fattispecie). Nel caso di richiesta di assegni liberi va comunque applicata l'imposta di bollo di 1,50 euro.

Inoltre, occorre tenere presente che:

- la clausola "non trasferibile " è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di emissione di assegni circolari venga effettuata da un soggetto (richiedente) che coincide con il beneficiario, qualora l'importo di ogni singolo assegno sia pari o superiore a 5.000,00 euro;
- gli assegni bancari o circolari d'importo pari o superiore a 5.000,00 euro emessi in Italia a favore di residenti all'estero devono recare la clausola di "non trasferibilità" fin dall'origine;
- gli assegni circolari o bancari di importo pari o superiore a 5.000,00 euro emessi o tratti all'estero su banca estera, per il principio di territorialità insito nella legge, possono non recare la clausola di "non trasferibilità"; tale clausola va comunque apposta se vengono girati nell'ambito dei confini nazionali a soggetto diverso dalla banca incaricata per l'incasso; al contrario, qualora l'assegno emesso all'estero sia comunque tratto su banca italiana deve essere munito della clausola di "non trasferibilità ";
- la clausola "per conoscenza e garanzia" non ha valore di girata, bensì di semplice attestazione di identità e solvibilità del soggetto indicato nel titolo come primo prestatore. È vietato negoziare un assegno non trasferibile di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ad un soggetto diverso dal beneficiario mediante l'utilizzo improprio della clausola "per conoscenza e garanzia": infatti, oltre al rischio derivante dall'irregolare negoziazione (violazione dell'art. 43 Legge Assegno), si violerebbero le norme antiriciclaggio di cui al presente punto, con conseguente obbligo di segnalazione dell'infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- nei casi in cui, nonostante la clausola "non trasferibile ", siano presenti ulteriori girate, il titolo non è pagabile;
- la banca che viene a conoscenza di infrazioni alle predette disposizioni è obbligata a segnalarle al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dal momento della rilevazione;
- nei casi in cui gli assegni siano di importo pari o superiore a 5.000,00 euro privi della clausola "non trasferibile" sono pagabili, ma ha luogo l'infrazione al disposto di legge che fa scattare l'obbligo della segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3.1.3 – Titoli al portatore

I trasferimenti di titoli al portatore, in euro o in valuta, ad esempio anche le quote dei fondi comuni di investimento, se pari o superiori a 12.500,00 euro, sono da effettuare per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica (IMEL) e Poste Italiane S.p.A.

Per i **libretti di risparmio al portatore**, l'art. 49 comma 12 del d.lgs. 231/2007, come modificato dall'art. 20 del D.L. 78/2010, stabilisce che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non deve essere pari o superiore a 5.000,00 euro.

3.1.4 - Comunicazione delle infrazioni

Ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del D. Lgs. 231/2007, le infrazioni di cui all'art. 49 - commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 (Divieto di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) devono essere segnalate, entro 30 giorni dalla rilevazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'obbligo di segnalazione delle infrazioni relative agli assegni è posto a carico sia delle banche negoziatrici che delle banche trassate o emittenti.

Le infrazioni di importo superiore a 250.000,00 euro vanno sempre indirizzate al **Dipartimento del Tesoro, Direzione valutario, antiriciclaggio e antiusura di Roma**, mentre le infrazioni fino a 250.000,00 euro vanno indirizzate alle **Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze** di competenza (riportata in conclusione al presente documento), sulla base del luogo ove la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui il fatto è stato accertato.

3.2 – ADEMPIMENTI OPERATIVI

3.2.1 - Acquisizione dei dati identificativi

Qualora l'operazione venga effettuata presso la SGR, l'addetto deve procedere all'acquisizione dei dati identificativi dei soggetti da rilevare ai sensi della normativa antiriciclaggio (titolari/cointestatari e/o delegati su rapporti continuativi, compreso il Titolare Effettivo).

I dati da rilevare sono quelli relativi al presentatore, che operi per ordine e conto del titolare del rapporto, ovvero quelli riferiti ad un eventuale terzo, diverso dal titolare del conto movimentato, che operi per proprio conto (ad es.: versamento da parte di terzi, ecc.).

Ai sensi di legge, relativamente ai soggetti sottoposti ad adeguata/rafforzata verifica, deve sempre essere identificato il soggetto che dispone l'operazione per proprio conto, o per conto del quale esso dichiara di agire (titolare dell'operazione), che deve anche dichiarare per iscritto le complete generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione

Si ricorda inoltre che le operazioni effettuate con i soggetti sottoposti a semplificata verifica – come precedentemente individuati - non determinano le registrazioni delle operazioni in AUI, in base ad una esclusione che testa anche il SAE di censimento. Per questo motivo si richiama l'attenzione sull'**esatta classificazione dei soggetti da censire** in quanto una erronea attribuzione di SAE determina l'omissione delle registrazioni nell'AUI.

Nel caso in cui l'operazione venga effettuata per corrispondenza, la registrazione antiriciclaggio viene riferita alla titolarità del rapporto e non viene richiesta l'indicazione del soggetto esibitore.

Nel caso in cui il soggetto che si presenta per effettuare il versamento non sia facoltizzato ad operare, ma sia un semplice latore della disposizione (esibitore/nuncius), la Dichiarazione ex art. 21 non deve essere raccolta e l'operazione deve essere imputata, come in altri casi, al titolare del rapporto movimentato, con l'indicazione del latore come eventuale presentatore, sempreché la fattispecie non rientri nella casistica delle operazioni per corrispondenza (ad esempio busta chiusa sigillata).

3.2.2 – Versamento effettuato presso gli uffici della SGR

La fattispecie presenta caratteristiche di eccezionalità in quanto i pagamenti vengono effettuati di norma tramite bonifico sui nss. conti correnti aperti presso le banche. Una casistica marginale potrebbe essere rappresentata da versamenti relativi a posizioni particolari.

Nelle situazioni in cui il versamento non venga effettuato tramite bonifico, è necessario che l'addetto All'Area Amministrazione proceda a tutte le attività di censimento e di eventuale adeguata verifica, con identificazione del soggetto operante e del soggetto per conto del quale il soggetto operante interviene, e di registrazione della movimentazione dei mezzi di pagamento nell'AUI.

3.2.3 – Versamento ricevuto a mezzo posta o corriere

Ove non vi sia possibilità di identificare chi materialmente effettua l'operazione - per essere questa compiuta per corrispondenza - sussiste l'obbligo di indicare l'intestatario del rapporto cui si riferisce l'operazione stessa. La fattispecie sopra indicata ricorre anche quando esibitori e/o presentatori si limitano a recapitare in busta chiusa sigillata i mezzi di pagamento.

4 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

4.1 – ASPETTI NORMATIVI – D.Lgs. 231/2007 e Provvedimento di Banca d'Italia adottato con Delibera n. 895/2009

4.1.1 - Obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni, Archivio Unico Informatico e dati aggregati

4.1.1.1 - Generalità

Dal combinato disposto degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 231/07, i dati concernenti tutte le operazioni soggette all'obbligo di registrazione e quelli dei rapporti continuativi instaurati con la clientela sottoposta ad adeguata/rafforzata verifica devono essere consolidati nell'**Archivio Unico Informatico** (di seguito AUI).

4.1.1.2 – Tipologie di registrazioni in AUI

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 231/07 la Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico. A tal fine, Banca d'Italia, con delibera n. 895 del 23.12.2009, ha emanato il "Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'art. 37 commi 7 e 8 del DLgs 231/2007" (di seguito il "Provvedimento").

Le disposizioni contenute in tale Provvedimento si applicano ai rapporti continuativi e alle operazioni posti in essere a partire dal 1° Giugno 2010.

In particolare, il Provvedimento sintetizza le tre seguenti tipologie di evidenze presenti nell'“AUI”:

- 1) RegISTRAZIONI di operazioni contabili;
- 2) RegISTRAZIONI dei rapporti continuativi;
- 3) RegISTRAZIONI dei legami tra soggetti.

Ogni registrazione è a sua volta costituita da più gruppi di informazioni omogenee definiti “Tipi informazione”.

Operazioni Contabili

Le registrazioni relative alle operazioni contabili, contengono in sintesi le seguenti informazioni:

- 1) **dati caratteristici dell'operazione;**
- 2) **soggetto che ha eseguito l'operazione in proprio** o, in alternativa, **soggetto per conto del quale l'operazione è stata eseguita**. Ad una operazione possono essere associati uno (minimo) o più soggetti di una delle due tipologie;
- 3) **soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi**. Va previsto solo nel caso in cui l'operazione sia stata eseguita per conto di un altro soggetto. Ad una operazione possono essere associati, nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- 4) **soggetto controparte**. Va previsto nell'“ambito di particolari tipologie di operazioni (tipicamente bonifici). Ad un'operazione possono essere associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria;
- 5) **soggetto titolare di un'operazione di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), commi 2, 3 e 4 del provvedimento**. Rappresenta un soggetto che utilizza per i suoi incassi e pagamenti un rapporto intestato a soggetto diverso (ad es. Fiduciaria per rapporti “omnibus”, tesoriere, intermediario di un paese non equivalente). Ad un'operazione possono essere associati nessuno, uno o più soggetti.

Rapporti

Le registrazioni in questione, evidenziano in sintesi le seguenti informazioni:

- 1) **dati caratteristici del rapporto;**
- 2) **intestatario** del rapporto. A un rapporto sono associati uno o più soggetti di questa categoria;
- 3) **delegato ad operare** sul rapporto, qualora diverso dall'intestatario. Ad un rapporto sono associati nessuno, uno o più soggetti di questa categoria.

Legami tra soggetti

Le registrazioni in questione evidenziano il tipo di relazione (Titolarietà effettiva oppure rapporto fiduciario) tra due soggetti che assumono rispettivamente il ruolo di soggetto primario (clienti di cui si rilevano i titolari effettivi oppure le Fiduciarie) e di soggetto secondario (titolare effettivo oppure fiduciante).

Tali registrazioni contengono in sintesi le seguenti informazioni:

- 1) **dati caratteristici del legame;**
- 2) **soggetto primario del legame**. Rappresenta il soggetto cliente, intestatario del rapporto, del quale si registra un determinato tipo di relazione con un altro soggetto. Ad un legame è associato uno e un solo soggetto di questa categoria;
- 3) **soggetto secondario del legame**. Rappresenta il soggetto collegato al soggetto primario da un determinato tipo legame (Titolare effettivo oppure Fiduciante). Ad un legame è associato uno ed un solo soggetto di questa categoria.

In proposito, si ricorda che se anche la SGR non registra nell'AUI la sottoscrizione delle quote dei fondi come rapporti continuativi e, come pure gli investimenti in imprese target, pur tuttavia, gli elementi identificativi menzionati dovranno essere acquisiti e custoditi dalla SGR per dieci anni dopo la chiusura del rapporto a disposizione dell'Autorità preposta ai controlli in materia di antiriciclaggio.

4.1.1.3 – L'Archivio Unico Informatico - AUI

L'Archivio Unico Informatico, organizzato tramite sistemi informatici, deve essere costituito e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi (stabiliti di volta in volta con i provvedimenti attuativi delle Autorità competenti: MEF, Banca d'Italia e UIF), il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di estrarre evidenze integrate, la facilità di consultazione. A tal riguardo, il Provvedimento di Banca d'Italia ha stabilito che l'AUI è formato e gestito secondo gli standard e le compatibilità informatiche stabilite dal Provvedimento e dai relativi allegati.

Per la tenuta e gestione dell'Archivio Unico Informatico, la SGR si avvale di un autonomo centro di servizio, al quale le è assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso, ferme restando le responsabilità previste dalla legge.

Le informazioni registrate nell'archivio unico informatico sono conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

L'inserimento dei dati nell'AUI avviene contestualmente all'operazione o in un momento successivo; in ogni caso, l'art. 36 del D. Lgs. 231/07 prevede un **termine massimo di 30 giorni** dalla data dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione o dalla chiusura del rapporto continuativo

I dati riportati nell'AUI concernenti le operazioni contabili vengono conservati per 10 anni dalla data della loro effettuazione; quelli relativi ai rapporti continuativi vengono mantenuti per la stessa durata a decorrere dalla data di estinzione del rapporto o del legame stesso.

L'art. 36 del D. Lgs. 231/07 impone agli Intermediari di conservare per 10 anni i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

In tale ottica:

- con riferimento alle informazioni raccolte nella fase dell'adeguata verifica del cliente, devono essere conservate nel fascicolo della pratica la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di 10 anni dalla fine del rapporto continuativo;
- con riferimento alle operazioni, ai rapporti continuativi ed ai legami, devono essere conservate le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo/legame.

Relativamente agli obblighi di registrazione, gli Intermediari devono conservare per un periodo di 10 anni i seguenti dati:

- con riferimento ai rapporti continuativi e legami: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto, oppure – per i legami – unitamente ai dati del soggetto secondario;
- con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'unica operazione o di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento ed i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

La normativa inoltre prevede che tutti i dati e le informazioni registrate possano essere utilizzate dagli organi istituzionali autorizzati anche ai fini fiscali, secondo le disposizioni di legge vigenti nonché ai fini di un possibile utilizzo per indagini su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dall'UIF rendendo altresì disponibili alle Autorità competenti le informazioni contenute nell'Archivio Unico Informatico ai fini della ricerca e dell'acquisizione delle prove e delle fonti di prova nel corso di procedimenti penali, sia nella fase delle indagini preliminari sia nelle fasi processuali successive, anche per l'applicazione delle misure di prevenzione. Sono stati predisposti opportuni profili di sicurezza per l'accesso ai dati registrati nell'AUI al fine di assicurarne la riservatezza.

4.1.2 - Obblighi di registrazione dei rapporti continuativi

4.1.2.1 – Generalità

I soggetti tenuti agli obblighi individuati dal D.Lgs. 231/2007 devono osservare gli obblighi di adeguata verifica, tra l'altro, quando instaurano un "rapporto continuativo".

L'esatta definizione del concetto di rapporto continuativo riveste un ruolo fondamentale per assicurare una

corretta applicazione da parte delle varie strutture/uffici della SGR della disciplina in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo, tenuto conto della realtà operativa della SGR stessa.

Come previsto dall'art. 3 del Provvedimento di Banca d'Italia, gli obblighi di registrazione sussistono in sede di accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi sia nominativi che al portatore. Ai fini del Provvedimento, per rapporto continuativo si intende un rapporto contrattuale di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'Intermediario che possa dare luogo a più operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento.

Sono soggetti a registrazione i rapporti continuativi costituiti da "conti", da "depositi" o da "altri rapporti continuativi" e i rapporti continuativi che si instaurano in relazione alla ricezione di un incarico o mandato rientranti nell'attività istituzionale dei destinatari:

- a) il termine "conti" include il conto corrente e conti analoghi. Sono esclusi i conti transitori utilizzati in attesa dell'imputazione contabile definitiva delle operazioni e i conti di natura analoga (ad esempio, i conti debitori e creditori diversi, su cui sono registrate posizioni di debito o credito originate da transazioni occasionali);
- b) il termine "depositi" comprende i depositi a risparmio bancari o postali, la custodia e la amministrazione di strumenti finanziari, anche in forma dematerializzata, i depositi chiusi, i depositi vincolati e la locazione delle cassette di sicurezza;
- c) l'espressione "altri rapporti continuativi" va riferita, a titolo esemplificativo, a:
 - concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compreso il leasing finanziario;
 - rilascio di garanzie e impegni di firma da parte dei destinatari;
 - emissione e gestione di carte di pagamento. Il rapporto continuativo va riferito sia ai titolari delle carte sia agli esercenti convenzionati;
 - l'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico come definita dall'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29;
 - la prestazione di servizi di investimento di cui agli artt. 1 e 33, comma 2, lettera e-bis), del TUF;
 - la sottoscrizione di polizze assicurative rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
 - la sottoscrizione di polizze di pegno;
 - l'amministrazione fiduciaria di beni di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
 - l'acquisto di moneta elettronica memorizzata su dispositivi ricaricabili su cui il limite per l'importo trattato in un anno civile sia superiore a € 2.500.

La presenza di una o più deleghe ad operare su un rapporto continuativo va inserita con apposita registrazione.

Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo:

- **la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);**
- l'investimento in strumenti finanziari derivati;
- l'investimento in pronti contro termine;
- la sottoscrizione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, di titoli del debito pubblico e di titoli analoghi;
- l'emissione di carte di debito e di credito da parte di banche e Poste Italiane S.p.A. accessorie al conto corrente di cui il titolare della carta risulta intestatario o delegato;
- l'accensione di rapporti strumentali all'esecuzione della prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF;
- l'acquisto di crediti effettuato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da parte di società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130;
- il deposito di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, per consentire la partecipazione alle assemblee sociali;
- i pagamenti effettuati presso società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento.

Gli obblighi di registrazione non sussistono per i rapporti e per le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio (investimenti e disinvestimenti).

Quindi, la SGR, non deve registrare nell'AUI nemmeno gli investimenti effettuati nelle imprese target né i disinvestimenti effettuati. Pur tuttavia, resta l'obbligo di **acquisire idonea documentazione circa l'adeguata verifica della clientela da parte degli addetti all'Area Amministrazione o Gestione che abbiano un primo contatto con il cliente. Saranno, invece, oggetto di registrazione e saranno di specifica competenza degli addetti all'Area Amministrazione, le operazioni relative ai versamenti effettuati in occasione di prima sottoscrizione della quota del Fondo e per i**

successivi richiami.

4.1.2.2 - Rapporti accesi da persone fisiche

Nel caso di rapporti costituiti da persone fisiche, l'attività di adeguata verifica comprensiva di identificazione anagrafica, acquisizione dei dati relativi all'eventuale titolare effettivo e la successiva registrazione deve riguardare tutti gli intestatari, ancorché non abbiano la capacità d'agire (ad esempio: interdetti) ed indipendentemente dalle modalità, congiunta o disgiunta, di gestione dei rapporti stessi; rientrano in questo gruppo anche le ditte individuali e i rapporti cointestati.

Per i rapporti continuativi, è necessario registrare anche l'inserimento, la modifica e la cessazione dei soggetti delegati ad operare per conto del titolare dei rapporti stessi.

4.1.2.3 - Rapporti accesi da soggetti diversi da persone fisiche

L'espressione "soggetti diversi da persone fisiche" ricomprende ogni ipotesi in cui l'ente, indipendentemente dalla forma giuridica, si configuri come soggetto distinto rispetto a coloro che agiscono per esso. In tal caso, l'attività di adeguata verifica interessa anche il titolare effettivo.

Rientrano in questo gruppo anche le società di fatto.

4.1.2.4 - Obblighi di identificazione diretta del soggetto cui imputare la titolarità della registrazione antiriciclaggio

La normativa stabilisce che si debba procedere all'identificazione e all'adeguata verifica di chiunque compia operazioni di importo pari o superiore a 15.000,00 euro (fatto salvo quanto già indicato per le **frazionate**).

Infatti gli obblighi di identificazione del soggetto in nome e per conto del quale l'operazione viene effettuata e dell'eventuale esibitore (colui che dichiara di agire in nome e per conto di altro soggetto) e gli obblighi di registrazione sussistono ogni volta che si effettui un'operazione di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

Gli obblighi di identificazione con riferimento all'individuazione del soggetto cui imputare la registrazione dell'operazione di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, qualora egli sia già identificato in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate (art. 28 D. Lgs. 231/07).

Nel caso in cui un soggetto effettui un'operazione dichiarando espressamente di agire per conto di un terzo, va comunque identificato colui che opera che deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione; detta dichiarazione, che va mantenuta nelle ordinarie evidenze e viene utilizzata in sede di registrazione, non deve essere rilasciata da delegati e/o procuratori, nonché da esibitori e/o presentatori legati all'ordinante da rapporto di dipendenza.

In caso di rifiuto di tale dichiarazione e/o della sua sottoscrizione, non si deve dar corso all'operazione.

Operazioni per corrispondenza

Ove non vi sia possibilità di identificare chi materialmente effettua l'operazione - per essere questa compiuta mediante istituti specializzati per il trasporto valori oppure perché effettuata per corrispondenza, sussiste l'obbligo di indicare l'intestatario del rapporto (art. 28, comma 2, D. Lgs. 231/07).

La fattispecie sopra indicata ricorre anche quando esibitori e/o presentatori si limitano a recapitare in busta chiusa sigillata richieste di operazioni da effettuare su rapporti già in essere.

4.1.3 - Obblighi di registrazione delle operazioni - particolarità

4.1.3.1 - Dati da acquisire nelle operazioni

Per tutte le operazioni effettuate presso la SGR o per corrispondenza - poste in essere da persone fisiche o da persone non fisiche - occorre acquisire:

- **elementi caratterizzanti:**
 - data dell'operazione, intesa come quella in cui la stessa è stata eseguita e quindi contabilizzata;
 - indicazione del codice "causale analitica".
- **dati sull'importo:**
 - indicazione se trattasi di operazione in euro o in divisa, inserendo il relativo codice. Al riguardo, il controvalore in euro va computato al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio Bankit del giorno precedente la data dell'operazione. Inoltre, qualora l'operazione comporti l'utilizzo di differenti divise, dovrà farsi riferimento al controvalore in euro di maggiore ammontare;
 - segno monetario di "dare" o "avere";
 - importo della parte in contante ("reale" o "virtuale") nell'ambito del complessivo ammontare dell'operazione;
- **dati del soggetto che esegue l'operazione, inteso nella duplice accezione di colui che esegue l'operazione in proprio ovvero per conto di un terzo e cioè:**
 - per le persone fisiche - residenti: cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, residenza completa di C.A.P., descrizione in chiaro e C.A.B. del comune di residenza, sigla della provincia, indicazione dello Stato di residenza, estremi del documento di identificazione e codice fiscale;
 - per le persone non fisiche - residenti: denominazione, sede legale e indirizzo, completo di C.A.P., descrizione in chiaro e C.A.B. del comune di residenza, sigla della provincia, indicazione dello Stato di residenza e codice fiscale;
 - per i soggetti non residenti: se persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, Stato di residenza, estremi del documento di identificazione e codice fiscale a meno che non sia impossibile il suo rilascio; se persona non fisica, denominazione, sede legale all'estero, indicazione dello Stato di residenza e codice fiscale a meno che non sia impossibile il suo rilascio.
- **dati del soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita**
i dati da assumere sono gli stessi richiesti per il soggetto che pone in essere l'operazione.

4.1.5.2 – Dati da acquisire nelle operazioni – nuova figura del titolare effettivo dell'operazione contabile

In base all'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia, dal primo giugno 2010, deve essere registrato nelle fattispecie espressamente previste **il soggetto per conto del quale l'operazione contabile viene eseguita**, qualora tale soggetto sia l'ordinante di un'operazione eseguita su rapporto intestato a soggetto diverso.

Questa figura non va confusa né con il "Titolare effettivo" né con il soggetto esibitore, che è colui che agisce sempre in nome e per conto di qualcun altro.

Le fattispecie indicate dalla normativa sono le seguenti:

- 1) Operazioni di tesoreria: trattasi di operazioni eseguite da una società che svolge la funzione di effettuare incassi e pagamenti per conto di altre società appartenenti al medesimo gruppo. In questo caso, in base a specifiche convenzioni, possono essere disposte operazioni da un soggetto a valere su un rapporto intestato ad altra società. Ad esempio nel caso di una disposizione di bonifico con addebito sul rapporto della società tesoriera che ha come ordinante il soggetto di cui si gestisce la tesoreria, si attiverà una registrazione che presenta come titolare del rapporto la società tesoriera, titolare del rapporto addebitato e come soggetto titolare dell'operazione la società appartenente al medesimo gruppo della società tesoriera, per conto della quale è stato effettuato il pagamento (se tale bonifico è stato commissionato tramite esibitore nelle registrazioni in AUI dovranno essere evidenziati anche i dati di quest'ultimo);
- 2) Operazioni a valere su rapporti intestati a società fiduciarie: qualora il rapporto intestato alla società fiduciaria si riferisca ad una pluralità di mandati fiduciari (c.d. "conto omnibus"), l'intermediario ove è incardinato il rapporto della società fiduciaria evidenzia delle registrazioni imputate come titolarità del rapporto alla fiduciaria con l'ulteriore figura del titolare dell'operazione da individuarsi nell'intestatario del rapporto fiduciario;
- 3) Operazioni su conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari "non equivalenti": in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari no White list, sono previsti obblighi di rafforzata verifica tra i quali la richiesta all'ente corrispondente dei dati dei clienti che utilizzano i conti di corrispondenza per trasferire fondi. Ad esempio anche in questi casi sulle relative registrazioni di bonifico, imputate come titolarità del rapporto all'ente corrispondente dovrà essere inserita l'ulteriore figura del titolare dell'operazione da individuarsi nel cliente dell'ente corrispondente che ha effettivamente disposto il trasferimento dei fondi.

Ove ricorrano casi particolari, gli operatori dovranno contattare la Funzione Antiriciclaggio per la fine della predisposizione della documentazione a supporto di tale attività.

4.1.5.3 - Operazioni di importo frazionato inferiori a 15.000,00 euro

Più operazioni, ancorché singolarmente inferiori al limite di 15.000,00 euro, si ritiene possano costituire un'unica operazione quando vengono eseguite dallo stesso cliente, presso il medesimo istituto, nei giorni lavorativi ricompresi nei 7 giorni di calendario antecedenti il giorno in cui è stata contabilizzata l'operazione che ha fatto scattare il raggiungimento del limite di 15.000,00 euro.

Al fine della rilevazione delle operazioni frazionate, vengono prese in esame solo quelle di importo pari o superiore a 5.000,00 euro riferite al medesimo soggetto, nell'ambito del medesimo Istituto.

Quando il valore complessivo delle operazioni aggregate con i criteri di cui sopra raggiunge o supera la soglia di rilevazione di 15.000,00 euro, la relativa aggregazione e registrazione avviene automaticamente, ricomprendendo anche tutte le operazioni avvenute nel periodo.

4.1.6 – Criteri di registrazione

L'art. 6 del Provvedimento di Banca d'Italia è andato inoltre ad innovare i criteri di registrazione nell'AUI. A tal riguardo viene previsto che:

- la registrazione di rapporti continuativi è effettuata dal destinatario presso il quale è incardinato il rapporto medesimo ancorché quest'ultimo si avvalga di soggetti terzi che entrano in contatto con la clientela per assolvere gli obblighi di adeguata verifica;
- la registrazione di operazioni è effettuata dal soggetto presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo ancorché l'operazione sia stata eseguita presso soggetti terzi e a prescindere dalle modalità di esecuzione dell'operazione o di collocamento del prodotto finanziario. In tal caso i destinatari trasmettono immediatamente i dati ai soggetti tenuti all'obbligo di registrazione.

Le operazioni a valere su rapporti non sottoposti a obblighi di registrazione, effettuate presso uno dei destinatari del provvedimento che operano per conto di altri destinatari, sono registrate anche dal soggetto cui sono destinate le disponibilità. Anche in tal caso i destinatari trasmettono immediatamente i dati ai soggetti tenuti all'obbligo di registrazione.

Al di fuori dei casi sopra previsti, la registrazione dell'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.

Quanto alla registrazione delle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento o accreditamento provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto. Viene precisato che qualora un'operazione venga disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, l'obbligo di registrazione grava sull'intermediario residente intervenuto nell'operazione.

I criteri sopraenunciati si applicano ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a l), n) e r) del provvedimento, i quali registrano i dati e le informazioni nel proprio archivio unico informatico; non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), o) e p), i quali utilizzano modalità semplificate di registrazione.

4.1.7 - Deroche agli obblighi di registrazione

Come precisato all'art. 10 del Provvedimento di Banca d'Italia, non occorre procedere alla registrazione di rapporti continuativi e di operazioni posti in essere con società di gestione accentrata di strumenti finanziari, con società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, con società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, con società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari e con le succursali stabilite in Italia di tali soggetti aventi sede legale in uno stato estero nonché nei casi previsti dagli articoli 25 e 26 del D. Lgs. 231/2007.

Gli obblighi sono, altresì, esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e con la Banca d'Italia.

Gli obblighi di registrazione non sussistono inoltre per i rapporti e per le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di

cui all'art. 1, comma 1), lettera n), numero 2) del TUF (OICR) nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5- quinquies del TUF.

4.1.8 - Variazioni di dati

Per "variazione di dati" deve intendersi il cambiamento delle informazioni nelle registrazioni relative a rapporti continuativi, a deleghe e a legami che non comporti modifica delle coordinate di riferimento degli stessi, come ad esempio la variazione dell'indirizzo, della natura giuridica, del codice valuta del conto, l'aggiornamento degli estremi del documento di identificazione nonché le variazioni relative all'intestazione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, nei casi in cui queste ultime non siano effettuate tramite la chiusura del rapporto giuridico sottostante e la riapertura di uno nuovo.

Qualora si dovesse presentare tale necessità, gli adempimenti conseguenti saranno esperiti a cura dell'addetto all'Area Amministrazione, Area a cui è demandato il compito di interfaccia con l'outsourcer che gestisce l'AUI.

La variazione dà luogo a due registrazioni che evidenziano, rispettivamente, i dati presenti prima e dopo la variazione, la tipologia della variazione intervenuta e la connessione esistente tra le due registrazioni con le modalità previste nell'allegato n. 2 (Standard tecnici) al Provvedimento di Banca d'Italia.

4.1.9 - Elaborazione flusso dati aggregati - programma S.A.R.A.

In base a quanto indicato dall'art. 40 del D. Lgs. 231/07 gli Intermediari trasmettono all'UIF con cadenza mensile dati aggregati concernenti la propria operatività al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a fare emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

Ai fini della produzione del flusso di segnalazione, la procedura prende in esame le registrazioni presenti su AUI relative a movimentazioni di mezzi di pagamento, nonché eventuali registrazioni in contanti di importo compreso tra i 5.000 ed i 15.000 euro.

4.1.10 - Interrogazione

Le registrazioni affluite sull'AUI sono consultabili dalle Strutture di controllo tramite le funzioni di interrogazione a mezzo Internet.

La transazione permette l'interrogazione on line delle registrazioni effettuate.

4.1.11 - Interventi di completamento

La procedura Antiriciclaggio rileva automaticamente tutte le registrazioni prive di dati obbligatori o che riportano dati formalmente errati e/o incongruenti e provvede a segnalarle alle funzioni di competenza per gli opportuni interventi correttivi.

Le segnalazioni di incompletezza riguardano essenzialmente le anagrafiche dei soggetti collegati alle registrazioni per la cui sistemazione occorrerà procedere alla valorizzazione dei dati mancanti.

Le segnalazioni di incompletezza verranno quotidianamente riproposte alle funzioni competenti fino al loro avvenuto completamento, che dovrà avvenire improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni cui si riferiscono.

4.1.12 - Richieste di rettifica/annullo oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione

In via del tutto eccezionale, considerati i controlli in essere, si può presentare la necessità di rettifica/annullo delle registrazioni oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (e quindi già storicizzate sull'Archivio Unico Informatico). In tali casi, l'Area Amministrazione deve tempestivamente inoltrare dettagliata richiesta scritta alla Funzione Antiriciclaggio. La richiesta deve essere sempre corredata della corretta identificazione della registrazione nonché delle motivazioni per le quali non si è provveduto alla modifica nei 30 giorni precedenti.

4.1.13 - Accesso alle informazioni

Alle informazioni contenute nell'archivio possono, in primo luogo, accedere la Magistratura e gli Organi di Polizia Giudiziaria dalla stessa delegati nelle forme del codice di rito (artt. 248 e 255 c.p.p.).

Analoghi poteri sono riconosciuti al Procuratore della Repubblica ed al Questore nell'ambito delle indagini per l'applicazione delle misure di prevenzione ex art. 2-bis della legge 575/65 (nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 55/90 e modificato dall'art. 20 della legge 203/91). Le attribuzioni concernenti la richiesta d'informazioni agli enti creditizi dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso sono state devolute, a decorrere dall'1.1.93, al Ministro dell'Interno con facoltà di delega, oltre che nei confronti dei Prefetti, anche del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.

Oltre ai suaccennati Organi Investigativi è consentito l'accesso alle informazioni anche agli Organi Fiscali di seguito indicati. Possono procedere ad ispezioni documentali, verifiche o ricerche ai fini dell'accertamento anche nei confronti degli enti creditizi, gli impiegati dell'Agenzia delle Entrate, purché muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo, rilasciata dal Capo dell'Ufficio da cui dipendono. Dal momento che ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 633/72 le predette ispezioni si estendono "a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali", gli Organi in questione possono richiedere l'accesso ai dati contenuti nell'archivio unico. Peraltro, poiché l'archivio contiene informazioni relative ai rapporti con la clientela, i quali sono coperti dal segreto bancario tuttora opponibile agli Uffici Finanziari e alla Guardia di Finanza quando essi non pongano in atto la speciale procedura di richiesta di informazioni (riferita a soggetti nominativamente individuati) di cui all'art. 51 del citato D.P.R. 633/72 e art. 32 del D.P.R. 600/73, devono essere adottate le opportune cautele per la necessaria riservatezza.

5 - OPERAZIONI SOSPETTE

L'art. 41 del D. Lgs. 231/07 stabilisce che gli Intermediari hanno l'obbligo di inviare all'UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui il sospetto è riferito, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta. L'art. 36 comma 1 lett. b) del D.L. 78/2010 ha inoltre inserito un ulteriore periodo all'art. 41 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, precisando che "è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.

Il Governatore della Banca d'Italia, con Provvedimento del 12 gennaio 2001, ha emanato delle istruzioni operative per l'individuazione delle operazioni sospette (c.d. Decalogo). Con tale Provvedimento la Vigilanza si pone l'obiettivo di assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale tramite la predisposizione di un efficace sistema di controlli interni per la rilevazione e la gestione dei rischi tra cui anche il "rischio riciclaggio".

I controlli di linea sono quelli maggiormente coinvolti ai fini antiriciclaggio in quanto diretti a garantire la corretta esecuzione delle operazioni e l'affidabilità dei flussi informativi verso gli Organi e le Funzioni preposti al controllo.

Qui di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le casistiche contemplate nel citato Provvedimento che maggiormente possono essere di interesse per la specificità operativa della SGR.

- Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati all'operazione;
- Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come "centri off-shore" o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze;
- Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione dell'operazione, a dichiarare la propria attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con intermediari, a dare informazioni, ecc.

6 - SANZIONI

6.1 - Generalità

Ferma l'efficacia degli atti, sono previste varie sanzioni sia penali che amministrative in caso di omissione degli adempimenti a taluni obblighi di legge rappresentati nel presente documento; di seguito sono elencate le previsioni sanzionatorie, sia penali che amministrative, maggiormente rilevanti nella nostra realtà operativa, rinviando per l'elencazione completa all'art. 55 (sanzioni penali) ed artt. da 56 a 59 (sanzioni amministrative) del D.Lgs. 231/2007.

6.2 – Sanzioni amministrative

Condotta vietata	Sanzione amministrativa prevista	Riferimento normativo
Inosservanza di obbligo di formazione del personale, di trasferimento di fondi e delle disposizioni regolamentari emanate dalle autorità di vigilanza	Da 10.000,00 a 200.000,00 euro	Articolo 56 comma 1
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di una operazione sospetta	Da 5.000,00 a 200.000,00 euro	Articolo 57 comma 1
Divieto di apertura o mantenimento anche indirettamente di conti di corrispondenza con una Banca di comodo	Da 10.000,00 a 200.000,00	Articolo 57, comma 1 bis
Mancata astensione o proseguimento dell'instaurazione di un rapporto continuativo o di un'operazione con trust, fiduciarie o soc. anonime aventi sede nei Paesi individuati con decreto dal MEF	Se la violazione è di importo fino a 50.000,00 – sanzione pecuniaria pari a 5.000,00 euro. Se superiore a 50.000,00 euro si applica sanzione pecuniaria dal 10% al 40 % dell'importo dell'operazione. Se l'importo dell'operazione non è determinato/determinabile, si applica sanzione pecuniaria da 25.000,00 a 250.000,00 euro.	Articolo 57 comma 1 ter
Omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico	Da 50.000,00 a 500.000,00 euro	Articolo 57 comma 2
Omessa segnalazione di operazioni sospette	Dall'1 al 40% dell'operazione non segnalata	Articolo 57 comma 4
Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'UIF	Da 5.000,00 a 50.000,00 euro	Articolo 57 comma 5
Trasferimento di denaro contante o titoli per importi superiori a 5.000,00 euro	Dall'1 al 40% dell'importo trasferito. Non può essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. Se la violazione riguarda importi superiori a 50.000,00 euro, la sanzione minima è aumentata di 5 volte.	Articolo 58 comma 1 e comma 8
Omessa segnalazione al ministero dell'Economia delle violazioni alle norme previste dagli articoli 49 e 50 in materia di utilizzo di denaro contante, di assegni o libretti al portatore per importi superiori a 5.000,00 euro	Dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione. Non può essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.	Articolo 58 comma 7 e comma 8

6.3 – Sanzioni penali

Condotta vietata	Sanzione penale prevista	Riferimento normativo
------------------	--------------------------	-----------------------

Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela	Multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro	Articolo 55 comma 1
Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per il quale si esegue una operazione	Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500,00 a 5.000,00 euro	Articolo 55 comma 2
Rifiuto di fornire informazioni su scopo e natura dell'operazione	Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 euro	Articolo 55 comma 3
Omissione degli obblighi di registrazione ex art. 36 o loro esecuzione in modo tardivo e incompleto	Multa da 2.600,00 a 13.000,00 euro	Articolo 55 comma 4
Omissione delle comunicazioni previste per gli organi di controllo dall'art. 52 comma 2	Reclusione fino a 1 anno e multa da 100,00 a 1.000,00 euro	Articolo 55 comma 5
Identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto operante	Raddoppio delle pene rispettivamente previste dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 55	Articolo 55 comma 6
Violazione dei divieti di comunicazione stabiliti per chi è a conoscenza dei dati afferenti le operazioni sospette	Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000,00 a 50.000,00 euro	Articolo 55 comma 8

7 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le disposizioni impartite in materia di antiriciclaggio prevedono l'attuazione di programmi formativi ed addestrativi per il personale degli Intermediari.

L'attività di formazione del personale in merito alla corretta gestione di tutti gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo è divenuta, in base a quanto disposto dall'art. 54 del D. Lgs 231/2007 un vero e proprio obbligo posto a carico della SGR, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 200.000,00.

La SGR pone in essere un'attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. E' convinzione di questa Società che un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio non possa prescindere da una piena consapevolezza delle finalità e dei principi che sorreggono l'impianto di contrasto. Tutto il personale della SGR deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi.

L'addestramento e la formazione del personale devono quindi riservare particolare cura allo sviluppo di una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.

Specifici piani di formazione sono inoltre opportuni per il personale appartenente alla Funzione Antiriciclaggio. A tali dipendenti viene richiesto un continuo aggiornamento in merito all'evoluzione dei rischi di riciclaggio e agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e viene svolta nell'ambito di programmi organici. Annualmente deve essere sottoposta al Direttore Generale una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

In attuazione della disposizione in commento, pertanto, è onere della SGR garantire specifici programmi di addestramento, in aderenza al dettato normativo, che mirino, in primo luogo, a fornire i necessari suggerimenti pratici per affrontare e risolvere i problemi della quotidiana operatività dell'Intermediario.

La formazione e l'aggiornamento in materia viene programmata a cura della Direzione con la collaborazione della Funzione Antiriciclaggio.

8 – ORGANI E FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

8.1 Generalità

Anche la materia dei controlli interni è stata interessata dalla riforma introdotta con il D.Lgs. 231/2007, che all'art. 52 affida agli organi di controllo, che di seguito verranno specificati, una serie di doveri di comunicazione di circostanze delle quali siano venuti a conoscenza nell'espletamento della loro attività.

Gli organi individuati dalla normativa quali funzioni di controllo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo sono: il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza, il Comitato di controllo di gestione, l'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti gli altri soggetti incaricati del controllo.

La tematica dei controlli interni è trattata anche dal Decalogo di Banca d'Italia, dove viene evidenziato come i controlli maggiormente coinvolti ai fini antiriciclaggio risultano quelli di linea diretti a garantire la corretta esecuzione delle operazioni e l'affidabilità dei flussi informativi, e quelli periodici, affidati al Collegio Sindacale e ai Revisori interni ed esterni.

Il Decalogo prevede in proposito che il Collegio Sindacale deve periodicamente controllare la funzionalità e l'osservanza della normativa antiriciclaggio, nonché valutare il permanere delle condizioni di qualità in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale, della struttura organizzativa e dell'articolazione dei canali distributivi. Per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia, il Collegio Sindacale si avvale, in particolare, della Funzione Antiriciclaggio, della Revisione Interna e della Compliance.

Tralasciando i compiti attribuiti al Collegio Sindacale e all'Organo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 in quanto noti e ampiamente descritti in altri documenti e il Consiglio di Sorveglianza ed il Comitato di Controllo di gestione in quanto non presenti nella SGR, si riferirà, invece, sulle altre Funzioni che sono state oggetto di recente composizione in ottemperanza al Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Emanato dalla Banca d'Italia in data 10 marzo 2011 d'intesa con la CONSOB e l'ISVAP.

Con tale Provvedimento la Banca d'Italia detta i requisiti minimali che vanno comunque osservati, pur tenendo in debita considerazione il principio di proporzionalità. In particolare:

- deve essere prevista la **"Funzione Antiriciclaggio"** e nominato il **"Responsabile Antiriciclaggio"**; è ammessa l'esternalizzazione della Funzione e l'attribuzione della responsabilità ad un amministratore che, salvo il caso dell'Amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- ove l'unità di Revisione Interna non sia istituita, i relativi compiti possono essere assegnati ad un amministratore che, salvo il caso dell'amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- deve essere formalizzata l'attribuzione della **responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette**.

L'articolo 56 del D. Lgs. 231/2007 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei destinatari del Provvedimento nei casi di mancato rispetto delle disposizioni disciplinanti l'organizzazione amministrativa e le procedure di controllo interno. Si applica, in quanto compatibile, il procedimento disciplinato dall'articolo 145 TUB.

Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo anche sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale che impone la realizzazione di idonei presidi atti a fronteggiare tutti i rischi cui è esposta la SGR. Nella classificazione dei rischi, quello di riciclaggio viene ricondotto prevalentemente tra quelli di natura legale e reputazionale, ancorché non possano escludersi perdite su investimenti o su strumenti finanziari dovute a inconsapevoli rapporti con soggetti dediti ad attività criminose. Il rischio legale è ricompreso nell'ambito dei rischi operativi e come tale concorre alla determinazione del requisito patrimoniale previsto dal c.d. "primo pilastro" (Basilea II); il rischio reputazionale viene trattato nell'ambito del c.d. "secondo pilastro" e contribuisce, quindi, alla stima del grado di adeguatezza del capitale complessivo dell'Intermediario.

8.2 – Assetti organizzativi e ruolo degli Organi aziendali

Il Provvedimento Bankit, in linea con le disposizioni volte a rafforzare la gestione del rischio di non conformità (compliance) mira a introdurre presidi specifici per il controllo dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, richiedendo agli intermediari risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate.

Gli Organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a:

- definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
- adottare linee di policy idonee a preservare l'integrità aziendale;
- porre in atto misure organizzative e operative atte ad evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi.

La Banca d'Italia, nel definire gli assetti organizzativi necessari a prevenire e mitigare i rischi di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, non fa riferimento a Organi aziendali nominativamente individuati ma richiama le necessarie Funzioni.

A seguito di ciò, la Funzione di **"Supervisione Strategica"** è ascrivibile al Consiglio di Amministrazione, la Funzione di **"Gestione"** al Direttore Generale e la Funzione di **"Controllo"** al Collegio Sindacale.

8.2.1 – Consiglio di Amministrazione – Funzione di Supervisione Strategica

L'Organo con Funzione di Supervisione Strategica ha il compito di:

- individuare e riesaminare periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo e di presidio dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- assicurare un sistema di flussi informativi verso gli Organi sociali che sia adeguato, completo e tempestivo assicurando, nel contempo, la riservatezza dei soggetti che hanno segnalato un'eventuale operazione sospetta;
- sovrintendere e delineare il sistema dei controlli interni assicurando allo stesso organicità, funzionalità per la pronta rilevazione e gestione del rischio di riciclaggio assicurandone, altresì, l'efficacia nel tempo;
- esaminare con cadenza semestrale le relazioni relative all'attività svolta dalla Funzione Antiriciclaggio, trasmessa dal Responsabile e gli altri report relativi ai controlli esperiti dalle altre Funzioni;
- assicurare che le carenze e le Anomalie riscontrate in esito ai controlli svolti di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza.

8.2.2 – Direttore Generale – Funzione di Gestione

La Funzione di Gestione cura la realizzazione e aggiorna le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nella predisposizione delle procedure operative il Direttore Generale tiene conto delle indicazioni e delle linee guida espresse dalle autorità competenti e dai diversi organismi internazionali nonché dei mutamenti del quadro normativo.

In materia di segnalazioni di operazioni sospette l'analisi e gli opportuni approfondimenti da esperire sono demandati alla Funzione Antiriciclaggio che opererà nella massima riservatezza e, nel contempo, assicurerà il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla vigente normativa.

Il risultato degli accertamenti svolti dalla Funzione Antiriciclaggio, in materia di operazioni sospette, saranno portati all'attenzione del Direttore Generale che riveste la qualifica di **"Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette"** cui compete la valutazione e la trasmissione alla UIF delle segnalazioni ritenute fondate (art. 42 D. Lgs. 231/2007).

Al Direttore Generale è demandato altresì il compito di:

- definire i flussi informativi finalizzati ad Assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte ed agli organismi incaricati di funzioni di controllo ai sensi dell'art. 52 del decreto;
- approvare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo internazionale. L'attività di formazione rivestirà carattere di continuità e di sistematicità e terrà conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte, di tempo in tempo, nella SGR;
- adottare strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela.

8.2.3 – Collegio Sindacale – Funzione di Controllo

La Funzione di Controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti ritenuti necessari e utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri Organi aziendali, dal Responsabile Antiriciclaggio e dalle altre Funzioni di controllo.

In particolare il Collegio Sindacale:

- valuta con particolare attenzione l' idoneità delle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
- stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- esprime il proprio parere circa la nomina del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e in merito alla definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- informa senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative del decreto 231/2007. Inoltre, entro trenta giorni, comunica alle Autorità di Vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 di cui ha notizia (adeguata verifica della clientela, individuazione del titolare effettivo, conservazione dei documenti, rispetto dei 30 giorni per la registrazione nell'AUI).

8.2.4.- L'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001

L'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'articolo 648 bis e 648 ter del Codice Penale, commessi dai soggetti indicati nell'articolo 5 (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o da altri soggetti sottoposti al controllo delle stesse persone) nell'interesse o a vantaggio dell'impresa medesima.

La SGR ha adottato il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e l'Organismo di Vigilanza contribuisce in via preventiva alla definizione del modello stesso, monitora nel continuo il rispetto delle procedure ivi previste e, nel caso in cui un reato sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee.

In base all'articolo 52 del D. Lgs. 231/2007 l'Organismo di Vigilanza, al pari del Collegio Sindacale, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri Organi o Funzioni aziendali.

L'Organismo riceve i flussi informativi redatti dalle Funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

8.2.5 – Assetto dei presidi antiriciclaggio

La nostra SGR si è dotata di un assetto organizzativo, di procedure operative e di sistemi informativi che – tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati – garantisce l'osservanza delle norme di legge e regolamentari previste in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni in essere presso la SGR, oltre ad assicurare un ampio coinvolgimento di tutte le Strutture operative e delle Funzioni aziendali, assicurano, nel contempo, una particolare attenzione alle operazioni di acquisizione e conservazione dei dati e delle informazioni, nonché alla tempestiva elaborazione e disponibilità degli stessi.

Per ciascuna Funzione aziendale di controllo è stato redatto uno specifico regolamento che ne definisce l'articolazione dei compiti, le responsabilità e le modalità di svolgimento della specifica attività.

Particolare attenzione è riservata ai controlli di linea che sono stati analiticamente definiti in occasione del self assessment del processo operativo per la definizione e l'apprezzamento dei rischi operativi effettuato e continuamente monitorato dalla Funzione Risk Management.

8.2.5.1 – La Funzione Antiriciclaggio

8.2.5.1.1 – Inquadramento Organizzativo

La SGR, in ottemperanza al Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, ha costituito la Funzione Antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Funzione è stata attribuita alla Struttura aziendale che svolge il servizio di Compliance in coerenza con il principio di proporzionalità, della sua indipendenza e per la presenza di competenze tecnico-professionali adeguate ai compiti da svolgere.

La Funzione riferisce direttamente agli Organi di vertice, ha accesso a tutte le attività della SGR nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

8.2.5.1.2 – Compiti

La Funzione Antiriciclaggio, individuata nella funzione Compliance, ha il compito di verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine la Funzione ha il compito di:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei rischi in esame;
- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- prestare consulenza ed assistenza agli Organi aziendali e all'alta Direzione; in caso di nuovi servizi o prodotti, la Funzione effettua in via preventiva le valutazioni di competenza;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) aziendale;
- accertare che mensilmente siano trasmessi alla UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'AUI;
- curare, in raccordo con le altre Funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre flussi informativi diretti agli Organi aziendali e all'Alta Direzione.

In considerazione del particolare rilievo che la normativa riveste, è accuratamente presidiato nella SGR il seguimiento delle innovazioni nonché la tenuta a raccolta dei documenti nei quali le medesime sono evidenziate. In particolare sono raccolte circolari ABI e UIF, decreti e pubblicazioni di Gazzetta Ufficiale, comunicati stampa, etc. Il seguimiento delle variazioni alla normativa in materia è curato dalla Funzione Antiriciclaggio.

La Funzione predisponde, con cadenza semestrale, una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.

In qualità di presidio aziendale specialistico antiriciclaggio, la Funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del D. Lgs. 231/2007 (MEF, UIF, CONSOB, Banca d'Italia).

8.2.5.2 – Il Responsabile della Funzione

Il Responsabile Antiriciclaggio rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei Responsabili di Funzioni aziendali di controllo.

La nomina e la revoca del Responsabile sono di competenza del Direttore Generale d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

8.2.5.3 – Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

La Funzione in esame è attribuita al Direttore Generale ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del D. Lgs. 231/2007 cui compete:

- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute alla Funzione Antiriciclaggio;
- disporre per la trasmissione all'UIF delle segnalazioni ritenute fondate.

Il Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al Responsabile della Struttura che ha dato origine alla segnalazione.

8.2.5.4 – La Funzione di Revisione Interna

Alla Funzione di Revisione Interna, in tema di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è demandato il compito di verificare in via continuativa il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La Funzione, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei atti e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento dell'Archivio Unico Informatico;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei Responsabili delle Strutture aziendali nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva".

Gli interventi, sia a distanza che ispettivi, devono essere oggetto di pianificazione per consentire che tutte le Strutture aziendali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo.

La Funzione svolge inoltre interventi di "follow-up" al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità ad evitare analoghe situazioni nel futuro.

La Funzione, con cadenza semestrale, riporta agli Organi aziendali compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

8.3 - Controlli

Le "Istruzioni" Banca d'Italia attribuiscono estrema rilevanza al sistema dei controlli interni e conferiscono al Collegio Sindacale un preciso ruolo in materia. L'art. 52 del D.Lgs., rispetto alla previgente norma di riferimento (art. 10 della L. 197/91, riformulato nell'art. 156 comma 1 del D. Lgs. 385/93) ha esteso anche ad altri Organi, oltre al Collegio Sindacale, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio. Detti Organi di Controllo hanno anche il compito di:

- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 (ovvero delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo);
- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 (obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette) di cui hanno notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia (infrazioni dei limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore, nonché al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia);
- comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 (obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni raccolti dalla clientela) di cui hanno notizia.

8.4 – Comunicazioni agli Organi di controllo interni

Comunicazione al Direttore Generale e al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01

La Funzione Antiriciclaggio rendiconta, in modo ampio ed esaustivo, direttamente il Direttore Generale e gli Organi di Controllo di cui all'art. 52 del D. Lgs. 231/07, nell'ambito delle materie ricomprese nei compiti conferiti. In particolare vengono predisposti i seguenti flussi:

- comunicazione periodica semestrale circa le iniziative intraprese, le disfunzioni accertate e le relative azioni correttive da intraprendere nonché l'attività formativa del personale;
- comunicazione periodica semestrale oppure su richiesta del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 delle segnalazioni inoltrate all'UIF per operazioni sospette ex art. 41 del D. Lgs. 231/07.
- comunicazione periodica semestrale oppure su richiesta del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalle Funzioni Locali o soggetti autorizzati ed archiviate senza successivo inoltro all'UIF.
- comunicazione periodica semestrale oppure su richiesta del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 con riferimento al numero delle autorizzazioni concesse o negate ex art. 28 commi 4 e 5 del D. Lgs. 231/07.
- comunicazione periodica semestrale oppure su richiesta del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 delle segnalazioni effettuate al Ministero dell'Economia e delle Finanze per violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del D. Lgs. 231/07.

Comunicazione al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 da parte della Revisione Interna

Di seguito si riepilogano i flussi informativi che la Revisione Interna deve inviare al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 (oltre che alla Direzione Generale) e per conoscenza alle Funzioni Antiriciclaggio e Compliance:

- Comunicazione e costante aggiornamento circa eventuali ispezioni e controlli da parte delle Autorità Istituzionali di Vigilanza;
- Comunicazione semestrale dei risultati delle verifiche effettuate dalla Revisione Interna svolte sull'attività antiriciclaggio, compresa la tenuta dell'AUI e gli obblighi di adeguata verifica sulla clientela.

8.5 – Direzione territoriale dell'Economia e delle Finanze per la segnalazione delle violazioni di cui all'art. 49 D. Lgs. 231/07

Si riporta di seguito l'indirizzo della Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e delle Finanze al quale dovranno essere inoltrate, in base alla competenza territoriale, le segnalazioni delle violazioni di importo fino a 250.000,00 euro.

EMILIA ROMAGNA, TOSCANA e MARCHE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TESORO
D.T.E.F. di BOLOGNA
Viale Aldo Moro, 68 - 40127 BOLOGNA